

COMUNE DI SOLERO
(Provincia di Alessandria)

Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2023

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
*TARI***

con commisurazione puntuale

In vigore dal 01/01/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 4. Soggetto attivo.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	7
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	7
Art. 6. Soggetti passivi	7
Art. 7. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 8. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento	9
Art. 9. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblicoeservizio	9
Art. 10. Superficie degli immobili	11
TITOLO III – TARIFFE	12
Art. 11. Costo di gestione	12
Art. 12. Determinazione e approvazione delle tariffe	12
Art. 13. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione	12
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori.....	13
Art. 15. Tariffe per le utenze domestiche.....	14
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche	15
Art. 17. Tariffe per le utenze non domestiche.....	16
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	17
Art. 19. Istituzioni scolastiche statali	18
Art. 20. Tributo giornaliero.....	18
Art. 21. Tributo provinciale.....	19
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche.....	20
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche	20
Art. 24. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico diraccolta	21
Art. 25. Riduzioni per il riciclo delle utenze non domestiche	22
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	22
Art. 27. Agevolazioni.....	23
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	23
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	24
Art. 29. Dichiarazione.	24
Art. 30. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	26

Art. 31. Poteri del Comune	27
Art. 32. Accertamento	27
Art. 33. Sanzioni.....	28
Art. 34. Riscossione.....	28
Art. 35. Interessi	29
Art. 36. Rimborsi.....	29
Art. 37. Somme di modesto ammontare	30
Art. 38. Contenzioso e mediazione.....	30
Art. 39. Trattamento dei dati personali.....	30
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni	31
Art. 41. Clausola di adeguamento	31
ALLEGATO 1	32
ALLEGATO 2	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente

comma.

5. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, alla data di approvazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Definizioni. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) utenze domestiche, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) possesso la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - f) detenzione la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o le medesime dotazioni. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui

che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci e gli associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come di seguito indicato:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 4;
 - b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
 - e) le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione,
 - a. stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate;
 - f) le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e quelle

ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
 - i) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 29 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di riduzione come di seguito indicato:

Attività	Percentuale di riduzione della superficie complessiva
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

10

Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.
 - comunicare, a richiesta del Comune, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni precedenti, distinti per superfici di formazione, codice CER e destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, che verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif emanata il 31 Ottobre 2019 e relativo Metodo Tariffario (MTR) disciplinato all'interno dell'Allegato A

Art. 12. Determinazione e approvazione delle tariffe

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, ecommisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ove la delibera non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

12

Art. 13. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.
6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature eventualmente installate in appositi punti di conferimento.
7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.
9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 6 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta se il contribuente, che produce tardiva denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. In questo caso la cessazione decorrerà dalla data dell'evento, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32 comma 2. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in

liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti.
6. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento, verranno trasferite alla nuova utenza o al subentrante. Per le dotazioni non rese e non trasferibili saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione.

Art. 15. Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
2. In caso di mancato ritiro delle dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.
3. La quota variabile 1 della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune deliberi di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a

copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto, in fase di congruaggio, delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto nonrecuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.
7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune di concerto con il soggetto gestore, può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe (utenze domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte stabilmente da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di

residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con 1 occupante se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenza non domestica.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1.

Art. 17. Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
2. In caso di mancato ritiro delle dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.
3. La quota variabile 1 della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).
5. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà

desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili è condiviso tra più unità non domestiche (utenze non domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.
9. Qualora previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro

di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria *Alberghi senza ristoranti*.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 17.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 21.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. È facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 15,00.
8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre

manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e in quella variabile 1, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni detenute in modo non continuativo ma ricorrente da soggetti non residenti riduzione del 20%;
 - c) Fabbricati rurali ad uso abitativo 10%
2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il compostaggio dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall'anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una riduzione percentuale della quota variabile 1, nella misura del 10 % nel rispetto delle modalità di seguito previste:
 - a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
 - b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
 - c) il richiedente si impegna:
 - ad essere iscritto nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 29 e 30 del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 32, comma 3, del presente regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

Art. 24. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico diraccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicare tale scelta tramite PEC, al Comune, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:
$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero
 $Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta la quota variabile 2 secondo il numero dei conferimenti e i minimi applicati.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l’esclusione della quota variabile totale della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.
4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata; a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all’atto dei successivi pagamenti. Per l’ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere via pec, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso, copia dei formulari, unitamente a un riepilogo dei Cer di ogni rifiuto con indicazione della ragione sociale del produttore, del trasportatore e del destinatario.
5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui ai commi precedenti avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo al Comune entro il 30 settembre dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Comune, in raccordo con il gestore della raccolta, esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile 1 e 2, e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti

al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo:
 - 15% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30% nel caso di riciclo di oltre il 25% fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40% nel caso di riciclo di oltre il 50% fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60% nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile 1, è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti prodotti desunta dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd), moltiplicati per le superfici tassabili.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, ad esempio la copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente articolo 23-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

22

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto al 30 % della quota fissa e della quota variabile 1 per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze non domestiche che alle utenze domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

Art. 27. Agevolazioni.

1. Il Comune istituisce le seguenti ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste ai precedenti articoli, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. Per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi è prevista una agevolazione con riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 litri (pari a 2080 litri) per ogni bambino. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta su richiesta dell'utente e decorre dal 1° gennaio dell'anno della richiesta o dalla data di nascita del componente, se successiva, e resterà applicata fino al 36° mese di età.
3. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente o autocertificato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una agevolazione con riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 litri (pari a 2080 litri).
4. Annualmente i soggetti interessati alla riduzione di cui al comma 3 devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Le utenze domestiche che beneficiano dell'agevolazione devono comunicare la cessazione delle condizioni e dei presupposti entro 60 giorni dall'evento.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole all'utente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - Utenze non domestiche
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo

sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 30. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 30 comma 2.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da

inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla quota fissa del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal Funzionario Responsabile. La quota variabile 2 verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, maggiorata da 1 a 10 volte.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o

P.E.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune applica e riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale delibera le scadenze di pagamento del tributo. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
2. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella

ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
6. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata dai contribuenti al Comune mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli

importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 31 bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso e mediazione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.
5. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n.156/2015 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D. Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 del D. Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

Art. 39. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 01/01/2021.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

32

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della quota fissa annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$\text{dove } QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) per utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *s*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (*n*): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*n*)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (*n*): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della quota variabile 1 annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1dom(n) = QUV1dom \cdot Kb(n)}$$

$$\text{dove } QUV1dom = \frac{CV1Tdom}{\sum_n N \text{ tot} \cdot Kb(n)}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della quota variabile 2 annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2dom_i = QUV2dom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i}$$

$$\text{dove } QUV2dom = \frac{CVD2dom}{QV2TOTdom}$$

33

TV2dom_i: quota variabile(€) dei litri prodotti per un'utenza domestica i

QUV2dom: quota unitaria (€/lt) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale, espressa in lt, di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume v consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND_{ij} = TUV2dom_i \cdot (n)_{ij}}$$

$$\text{dove } TUV2dom_i = \frac{TV2dom_i}{\sum_{j=1} Kb(n)_{ij}}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (TV2dom_i), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Attività per comuni < 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, Autosaloni e magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota fissa annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom(ap, S_{ap}) = QUFnDom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

$$\text{dove } QUFnDom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUFnDom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

36

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della quota variabile 1 annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1ndom(n) = QUV1ndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)}$$

$$\text{dove } QUV1ndom = \frac{CV1Tndom}{\sum_n S_{tot} \cdot Kf(ap)}$$

TV1ndom: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUV1ndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente Kd.

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso

alla tipologia di attività

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della quota variabile 2 annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV2ndom_i = QUV2ndom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$\text{dove } QUV2ndom = \frac{CVD2ndom}{QV2TOTndom}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€)dei litri prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€/lt) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale, espressa in lt, di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

L(v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica *i*

37

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE

CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TV2CONND_{ij} = TUV2ndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd(ap)_{ij}$$

$$\text{dove } TUV2ndom_i = \frac{TV2ndom_i}{\sum_{j=1} Sap_{ij}}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd(ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (TVndom_i), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi f : numero totale di attività produttive j appartenenti ad un'utenza non domestica i .